**Decreto SZTFH n.**

**.../2023 (...) del presidente dell'Autorità di vigilanza delle questioni regolamentari**

**recante modifica del decreto SZTFH n. 20/2021, del 29 ottobre 2021, relativo all'esecuzione dei compiti relativi all'autorizzazione, alla gestione e al controllo di taluni giochi d'azzardo**

Sulla base dell'autorizzazione concessa nell'articolo 38, paragrafo 2, lettere *a)* e *b)*, della legge XXXIV del 1991 sulle operazioni di gioco d'azzardo,

visti gli articoli 2 e 3, nonché l'articolo 13, lettera *b)*, sulla base dell'autorizzazione concessa nell'articolo 38, paragrafo 2, lettera *d)*, della legge XXXIV del 1991 sulle operazioni di gioco d'azzardo,

visti gli articoli da 4 a 10 e l'articolo 12 sulla base dell'autorizzazione concessa all'articolo 38, paragrafo 2, lettera *g)*, della legge XXXIV del 1991 sulle operazioni di gioco d'azzardo,

e nell'ambito delle mie funzioni definite nell'articolo 13, lettere *i)* e *n)*, della legge XXXII del 2021 sull'autorità di vigilanza delle questioni regolamentari,

con la presente decreto quanto segue:

**Articolo 1**

Al capo I del decreto SZTFH n. 20/2021, del 29 ottobre 2021, è aggiunto un nuovo articolo 2/A relativo all'esecuzione dei compiti relativi all'autorizzazione, alla gestione e al controllo di taluni tipi di gioco d'azzardo (di seguito "regolamento di esecuzione"), che recita come segue:

"Articolo 2/A Se è autorizzato a organizzare più giochi d'azzardo contemporaneamente, l'operatore registra e tiene traccia delle entrate e dei costi effettivi di ciascun gioco d'azzardo in modo verificabile e separatamente l'uno dall'altro, indipendente da qualsiasi altra attività da lui svolta.".

**Articolo 2**

(1) L'articolo 13, paragrafo 3, del decreto di esecuzione è sostituito da quanto segue:

"Paragrafo 3 I biglietti della lotteria possono essere prodotti utilizzando esclusivamente una tecnologia chiusa computerizzata che garantisce:

*a)* l'importo delle vincite specificato nella legge sul gioco d'azzardo,

*b)* la distribuzione uniforme dei biglietti vincenti della lotteria per classe vincente all'interno della quantità o serie autorizzata secondo il piano di gioco, e

*c)* che una serie completa di biglietti della lotteria venga prodotta in un processo di produzione chiuso che consente l'identificazione dei biglietti vincenti della lotteria solo dopo che la copertina virtuale o fisica è stata rimossa.".

(2) All'articolo 13 del decreto di esecuzione sono aggiunti i seguenti paragrafi 10 e 11:

"Paragrafo 10 I paragrafi da 2 a 4 e il paragrafo 5, lettere *a)* e *b)*, si applicano mutatis mutandis ai biglietti di lotteria istantanea venduti per mezzo di dispositivi e sistemi di comunicazione, in cui tali lotterie sono conservate e immesse sul mercato mediante dispositivi e sistemi di comunicazione, e i documenti di cui al paragrafo 5, lettera *a)*, sono presentati all'autorità di gioco durante la procedura di autorizzazione.

(11) Tra le disposizioni del presente regolamento relative alla revisione dei giochi d'azzardo a distanza e dei giochi di casinò online, l'articolo 15, paragrafi 2 e 3, l'allegato 2, l'allegato 3, clausola I, clausola II, lettera A, e clausola III, lettera c), l'allegato 4, clausola II, paragrafo 1, lettere f) e h), e la clausola 2, lettere da a) a c), si applicano ai biglietti di lotteria istantanea venduti tramite dispositivi e sistemi di comunicazione.".

**Articolo 3**

Al capo III del decreto di esecuzione è aggiunto il seguente titolo 7/A:

"Articolo 7/A Norme speciali per i giochi di lotteria venduti esclusivamente attraverso dispositivi e sistemi di comunicazione

Articolo 13/A Per i giochi di lotteria venduti esclusivamente attraverso dispositivi e sistemi di comunicazione, le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera *a)*, dell'allegato 2, dell'allegato 3, clausola I, clausola II, lettera A, e clausola III, lettera *c)*, si applicano all'allegato 4, clausola II, paragrafo 1, lettere *f)* e *h)*, e alla clausola 2, lettere da *a)* a *c)*.".

**Articolo 4**

Al titolo 9/C del decreto di esecuzione è aggiunto un nuovo articolo 16/F, che recita come segue:

"Articolo 16/F In caso di pagamento anticipato, nel promuovere questa funzione l'operatore del gioco d'azzardo è tenuto a richiamare espressamente l'attenzione del giocatore sul fatto che l'uso di tale funzione comporta un rischio maggiore di gioco d'azzardo eccessivo e di dipendenza, e tali informazioni figurano nel testo della promozione nella stessa dimensione del testo. L'operatore del gioco d'azzardo mette inoltre a disposizione del giocatore sul sito web del gioco d'azzardo le informazioni secondo le quali l'uso di tale funzione comporta un rischio maggiore di gioco d'azzardo eccessivo e di dipendenza.".

**Articolo 5**

(1) L'articolo 22, paragrafo 1, lettera *c)*, del decreto di esecuzione è sostituito dal seguente:

*(Se dopo la registrazione l'operatore scopre che il contenuto dei dati del registro mostra irregolarità perché)*

"*c)* lo stesso giocatore è registrato più volte per lo stesso gioco o lo stesso saldo del giocatore,"

*(il saldo del giocatore sarà sospeso immediatamente.)*

(2) L'articolo 22, paragrafo 2, del decreto di esecuzione è sostituito da quanto segue:

"Paragrafo 2 Nel caso di registrazioni multiple ai sensi del paragrafo 1, lettera *c)*, le misure per chiudere definitivamente, regolare ed escludere il saldo del giocatore dal gioco sono applicate al giocatore e al saldo del giocatore interessato in modo tale che sia disponibile un solo saldo di un giocatore per la partecipazione a un gioco.".

(3) L'articolo 22, paragrafo 4, del decreto di esecuzione è sostituito da quanto segue:

"Paragrafo 4 Se l'operatore viene a conoscenza del fatto che la registrazione o il registro non sono appropriati per motivi al di fuori dell'ambito di applicazione di cui al paragrafo 1, in particolare a causa di ritardi nella comunicazione delle modifiche dei dati, l'organizzatore adotta misure per ovviare alle irregolarità. Se necessario, l'operatore chiama il giocatore per contribuire all'eliminazione dell'irregolarità e può sospendere tutti i saldi del giocatore interessato fino all'eliminazione dell'irregolarità. Se l'irregolarità non può essere eliminata entro 30 giorni e quindi non è possibile garantire un gioco conformemente alla legge, l'operatore deve agire per chiudere tutti i saldi del giocatore e squalificare il giocatore.".

**Articolo 6**

(1) L'articolo 25, paragrafi da 1 a 4, del decreto di esecuzione è sostituito da quanto segue:

"Paragrafo 1 Se l'operatore è autorizzato a organizzare giochi d'azzardo diversi dal gioco d'azzardo a distanza, il regolamento e la registrazione delle scommesse, delle vincite e di altre transazioni relative al gioco d'azzardo possono essere mantenute per il giocatore su un saldo di un singolo giocatore o su un saldo comune per più giocatori in relazione a tutti i giochi interessati dal saldo di un determinato giocatore.

(2) L'organizzatore può creare il saldo comune del giocatore utilizzando il saldo del giocatore già esistente presso l'organizzatore o separatamente da esso.

(3) Se un saldo comune del giocatore è creato utilizzando il saldo esistente o separatamente da esso, la partecipazione del giocatore al gioco d'azzardo a distanza può avvenire una volta rispettate le disposizioni che disciplinano il gioco d'azzardo a distanza.

(4) Il margine di pagamento per i saldi comuni del giocatore ai sensi dell'articolo 29/H, paragrafo 5, della legge sul gioco d'azzardo deve essere determinato in modo tale da garantire i pagamenti in tutti i giochi interessati.".

(2) L'articolo 25, paragrafi 6 e 7, del decreto di attuazione è sostituito da quanto segue:

"Paragrafo 6 Durante il periodo di sospensione di una licenza per un gioco, l'operatore trasferisce al saldo comune del giocatore tutte le spese e i crediti relativi al regolamento delle transazioni di gioco in giochi diversi dal gioco interessato, che devono appartenere al saldo comune, ed effettua pagamenti in relazione a tali operazioni di gioco. Nel contesto del gioco che è interessato dalla sospensione della licenza, l'operatore trasferisce solo le spese e i crediti per i giochi precedenti la data della sospensione e può effettuare pagamenti solo relativi al regolamento delle operazioni di gioco prima della data della sospensione.

(7) La sospensione o la cessazione del saldo comune del giocatore da parte dell'operatore è considerata una misura che interessa tutti i giochi. In caso di divieto ai sensi del decreto SZTFH sulle norme dettagliate che disciplinano l'organizzazione responsabile dei giochi, l'operatore precisa nel piano di gioco e nelle regole di partecipazione se, in caso di grave violazione del contratto, il saldo del giocatore e la possibilità di accesso ai giochi cessano di esistere per tutti i giochi interessati.".

**Articolo 7**

L'articolo 26, paragrafi da 2 a 3, del decreto di esecuzione è sostituito da quanto segue:

"Paragrafo 2 L'operatore può, per altri motivi specificati nel piano di gioco e nelle regole di partecipazione, in particolare in caso di violazione delle regole di partecipazione al gioco, sospendere il saldo del giocatore appartenente a tale gioco o altresì ogni saldo di giocatore del giocatore.

(3) L'operatore comunica immediatamente al giocatore, per posta elettronica, il fatto, la data e la ragione della sospensione del saldo o dei saldi del giocatore o il fatto e la data di cessazione della sospensione.".

**Articolo 8**

L'articolo 29, paragrafo 3, del decreto di esecuzione è sostituito da quanto segue:

"Paragrafo 3 Nel caso di un saldo comune del giocatore, il buono regalo e l'offerta di buono speciale possono essere utilizzati dal giocatore come scommesse ai fini del gioco d'azzardo nel saldo del giocatore, a condizione che l'operatore lo conti nello stesso modo definito nei piani di gioco approvati.".

**Articolo 9**

L'articolo 32, paragrafo 2, del decreto di esecuzione è sostituito da quanto segue:

"Paragrafo 2 Nel caso dei saldi comuni per più giocatori di cui all'articolo 25, paragrafo 1, i dati indicati nell'allegato 3, clausola I, lettere da *a)* a *d)*, da *i)* a *l)*, e *n)*, devono essere forniti in relazione al saldo comune del giocatore interessato.".

**Articolo 10**

L'articolo 76, paragrafo 5, del decreto di esecuzione è sostituito da quanto segue:

*(Ai fini del presente regolamento)*

"5. *saldo comune del giocatore:* è un saldo del giocatore tenuto presso un operatore (che è autorizzato a organizzare più tipi di giochi d'azzardo) al fine di contabilizzare e registrare scommesse, vincite e altre transazioni di gioco relative ai giochi in questione.".

**Articolo 11**

Al capo XI del decreto di esecuzione è aggiunto un nuovo articolo 79, che recita come segue:

"Articolo 79 I progetti di disposizioni del presente regolamento stabiliti dal decreto SZTFH n. .../2023 (… …), recante modifica del decreto SZTFH n. 20/2021, del 29 ottobre 2021, relativo all'esecuzione dei compiti relativi all'autorizzazione, alla gestione e al controllo di taluni giochi d'azzardo, segnatamente l'articolo 2/A, l'articolo 13, paragrafi 3, 10 e 11, il titolo 7/A, l'articolo 16/F, l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 22, paragrafi 2 e 4, l'articolo 25, paragrafi da 1 a 4, 6 e 7, l'articolo 26, paragrafi 2 e 3, l'articolo 29, paragrafo 3, l'articolo 32, paragrafo 2, l'articolo 76, paragrafo 5, e l'allegato 2, clausola C, paragrafo 1, sono stati preventivamente notificati ai sensi degli articoli da 5 a 7 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.".

**Articolo 12**

Nel decreto di esecuzione,

alla lettera *a)* dell'articolo 22, paragrafo 1, i termini "il saldo del giocatore" sono sostituiti dai termini "tutti i saldi dei giocatori interessati",

alla lettera *b)* dell'allegato 2, clausola C, paragrafo 1, i termini "per il saldo comune del giocatore" sono sostituiti dai termini "per il saldo comune del giocatore interessato".

**Articolo 13**

Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto di esecuzione:

articolo 11, paragrafo 2, lettera *a)*,

articolo 76, paragrafo 1, lettera *b)*.

**Articolo 14**

Il presente decreto entra in vigore il ......... 2023.

**Articolo 15**

L'obbligo di notifica preventiva del presente progetto di decreto, di cui agli articoli da 5 a 7 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, è stato rispettato.